



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI REGGIO DI CALABRIA

Il giorno 10.10.2024 con seguito il 18.11.2024 e il 13.12.2024 si sono svolte le riunioni tra il Presidente, dott.ssa Daniela Tortorella, e i magistrati dell'Ufficio di sorveglianza, dott.ssa Angela Incognito, dott.ssa Cinzia Barillà, dott.ssa Ilaria Montanaro e dott.ssa Serena Tortorici.

La riunione ha riguardato le modalità di attuazione delle nuove disposizioni introdotte con **legge 8 agosto 2024, n. 112, di conversione con modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92**, e in particolare dal relativo **art. 5 in materia di liberazione anticipata**, laddove:

- al comma 1 si apportano modifiche all'art. 656 c.p.p., in relazione all'emissione dell'ordine di esecuzione;
- al comma 2 si disciplina la comunicazione dei provvedimenti di cui all'art. 54 o.p.;
- al comma 3 si introduce la seguente nuova formulazione dell'art. 69-bis o.p. (Procedimento in materia di liberazione anticipata):

1. *In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.*
2. *Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.*
3. *Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.*
4. *Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, per la decisione sulla liberazione anticipata.*
5. *Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.*

- al comma 4 si prevede che:

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere:

- a. *che il procedimento per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle previsioni dell'articolo 69-bis della medesima legge, come modificato dal comma 3 del presente articolo;*

- b. che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975, come modificato dal comma 3 del presente articolo;*
- c. che il direttore dell'istituto trasmetta gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal comma 2 del presente articolo, in tutti i casi in cui è richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.*

A seguito di ampio confronto, già peraltro informalmente intervenuto tra i magistrati immediatamente dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina nel luglio scorso, si reputa necessario adottare linee comuni di indirizzo e organizzazione in merito all'applicazione della normativa introdotta dalle nuove disposizioni legislative. In proposito il Presidente ritiene di dovere evidenziare che il servizio delle liberazioni anticipate non registra arretrato, essendo pendenti allo stato circa 200 procedimenti, tutti di recente iscrizione (al 16.10.2024 solo un solo procedimento pendente è iscritto nel 2021, 12 nel 2023 e tutti i restanti nel 2024) e venendo le istanze istruite e decise in tempi rapidi e nei casi di urgenza immediati, grazie all'ottimo lavoro della cancelleria (coadiuvata dalla unità di polizia penitenziaria in distacco, assegnata in via esclusiva al servizio) e all'impegno quotidiano dei magistrati.

Tanto premesso,

1. Si ritiene che l'avvio d'ufficio del procedimento di liberazione anticipata ex art. 54 o.p. possa attuarsi con riferimento al comma 1 (richiamato al comma 4) del nuovo art. 69 bis o.p., in quanto ipotesi di accertamento connessa all'iscrizione, su impulso di parte, di altro procedimento presso l'Ufficio o il Tribunale.

Pertanto, il Presidente per le istanze di misura alternativa presentate al Tribunale e i Magistrati per le istanze di misure alternative e di altri benefici (es. permessi premio, lavoro all'esterno, legge 199/2010, etc., ma tra cui non rientrano le autorizzazioni ai soggetti in misura alternativa) presentate all'Ufficio, provvederanno alle valutazioni ai fini dell'eventuale avvio d'ufficio del procedimento di liberazione anticipata, con trasmissione degli atti alla cancelleria cui è assegnato il servizio in questione, previa valutazione della competenza ex art. 677 c.p.p..

2. Si ritiene invece che l'avvio d'ufficio del procedimento di liberazione anticipata non sia concretamente praticabile nelle ulteriori ipotesi previste dal comma 2 del nuovo art. 69 bis o.p., sino all'adozione del regolamento di cui al successivo art. 5, comma 4 (di modifica del Regolamento Penitenziario sugli aspetti in detta norma indicati, in particolare sull'iter procedimentale e sulla trasmissione degli elementi di valutazione secondo le scadenze della nuova disciplina appena citata). In tali ulteriori ipotesi, infatti, l'eventuale avvio d'ufficio è subordinato al possesso di indicazioni, certe e compiute, in merito al termine di conclusione della pena da espiare come individuato computando le detrazioni previste dall'art. 54 o.p., rilevante per la scansione temporale ivi prevista.

In primo luogo, alla luce della espressa previsione normativa.

In secondo luogo, in assenza di un sistema – informatico o di altro tipo – che consenta il monitoraggio delle scadenze temporali previste dalla norma. In via esemplificativa, si evidenzia l'impossibilità di monitorare il fine pena (virtuale e non) di tutti i soggetti in esecuzione di misura alternativa in carico all'Ufficio, nonché di tutti i soggetti ristretti in carcere; peraltro, quand'anche si procedesse ad una ricognizione “manuale” di tutti i fine pena, si tratterebbe di una operazione – in sé estremamente gravosa dato il numero dei soggetti in carico – ma in ogni caso inefficace, posto che si andrebbe a “fotografare” un dato costantemente suscettibile di modifiche per la dinamicità di ciascun titolo esecutivo (specie in presenza di titoli gestiti da Procure diverse da quelle del distretto che non vengono automaticamente aggiornati dal sistema SIUS/SIEP). Peraltro, si evidenzia la non uniforme applicazione da parte degli uffici di Procura del disposto di cui all'art. 656 comma 10 bis c.p.p. in materia di indicazione del fine pena c.d. virtuale, parametro di riferimento per il computo del termine per l'avvio d'ufficio del procedimento di liberazione anticipata ai sensi del nuovo art. 69 bis comma 2 o.p..

Pertanto, fino all'emissione del regolamento, i procedimenti di liberazione anticipata continueranno ad essere iscritti su istanza di parte.

3. Alla luce di quanto rilevato al punto precedente, si ritiene che la valutazione sullo “specifico interesse”, da indicarsi a pena di inammissibilità ai sensi del comma 3, sia subordinata alla effettività del nuovo modulo procedimentale e quindi all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari.

Pertanto, fino all’emissione del regolamento, verranno in ogni caso ritenute ammissibili (fatte salve, ovviamente, diverse ipotesi di inammissibilità), oltre alle istanze pendenti, anche quelle di nuova iscrizione.

4. Quanto alla ricezione degli ordini di esecuzione, si rileva come non tutti gli Uffici requirenti presenti sul territorio nazionale stiano procedendo all’indicazione di un fine pena cd. virtuale nell’ordine di esecuzione; peraltro, fatti salvi casi isolati, il fine pena virtuale indicato risulta spesso notevolmente lontano dal termine dei 90 giorni, ossia dal termine utile per l’avvio di ufficio; ancora, in molti casi gli atti esecutivi pervengono esclusivamente “per conoscenza” e senza alcuna indicazione del fine pena virtuale. Inoltre, a fronte del riferimento normativo ai soli “nuovi” ordini di esecuzione, si reputa necessario attendere le determinazioni regolamentari per quanto riguarda le esecuzioni “in corso”, anche con riguardo al soggetto che sarà deputato al calcolo del fine pena virtuale.

Pertanto, fino all’emissione del regolamento, l’accertamento dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata potrà aver luogo esclusivamente qualora la trasmissione degli atti esecutivi da parte del pubblico ministero rispetti il termine di 90 giorni antecedente al fine pena “virtuale” risultante dai medesimi atti. Nelle altre ipotesi, vertendosi al di fuori dei casi previsti dalla norma citata, gli atti trasmessi saranno insuscettibili di comportare l’avvio del procedimento di liberazione anticipata.

5. Non essendo più previsto che nel procedimento per la concessione di liberazione anticipata si acquisisca il preventivo parere del PM in sede, la decisione verrà assunta dal magistrato in assenza di detto parere che non verrà più richiesto dalla cancelleria.

A fronte delle diffuse perplessità riscontrate, si reputa opportuna la trasmissione del verbale ai soggetti che ordinariamente veicolano le istanze di liberazione anticipata (Direttori degli Istituti penitenziari, UEPE e Avvocati del distretto), affinché possa essere garantita – anche dando diffusione agli interessati degli orientamenti seguiti – la presentazione delle istanze dagli interessati all’Ufficio di sorveglianza secondo le ordinarie modalità, fino all’emanazione del regolamento attuativo, che dovrebbe auspicabilmente colmare le difficoltà operative evidenziate in punto di procedimento per il riconoscimento del beneficio.

* * *

Si dispone la trasmissione del presente verbale agli Uffici requirenti, ai Direttori degli Istituti penitenziari e agli Ordini degli Avvocati presenti nel distretto, nonché al Direttore dell’UDEPE di Reggio di Calabria, nell’ottica della massima collaborazione istituzionale e in funzione della maggiore informazione possibile nei confronti di tutti i soggetti cui il beneficio è rivolto, che saranno resi edotti che, fino alla emanazione delle modifiche al regolamento penitenziario ad opera del regolamento previsto dall’art. 5, comma 4, legge 112/2024, n. 112, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 92/2024, i procedimenti di liberazione anticipata continueranno ad essere iscritti su istanza di parte.

Si comunichi ai magistrati, alle Cancellerie interessate e al direttore dott.ssa Postorino che ne curerà l’inserimento nella raccolta dei verbali ex art. 47 quater ord.giud., nonché la trasmissione ai soggetti sopra individuati e alla cancelleria interessata.

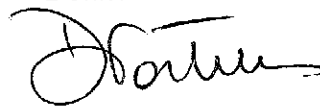
Il Magistrato verbalizzante

Dott.ssa Ilaria Montanaro



Il Presidente

Dott.ssa Daniela Tortorella



Tribunale di Sorveglianza
Reggio Calabria
V° Depositato oggi in Segreteria
addi 20/12/2024
Il Direttore
Avv. Concetta Postorino

1777. *Concetta Rossini*
Il Direttore
aggiunto
V.° Depositato oggi in Segreteria
Regio Camera
Imprimatur di Sua Altezza